

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

PRESIDENZA E INTERNO (1^a)

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE 1970

Presidenza del Presidente
TESAURO

Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'interno Nicolazzi, per la pubblica istruzione Rosati, per i lavori pubblici Russo e per la sanità Maria Vittoria Mezza.

La seduta ha inizio alle ore 11,10.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, concernente provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazione delle disposizioni per l'assistenza ai profughi, nonché disposizioni in materia previdenziale a favore dei cittadini italiani che hanno svolto attività lavorativa in Libia e dei loro familiari » (1326).

(Seguito e conclusione dell'esame).

Il relatore, senatore Del Nero, illustra ampiamente i risultati del lavoro svolto dalla Sottocommissione, nominata nella seduta del 21 settembre, incaricata dello studio e del coordinamento degli emendamenti presentati.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli del decreto-legge.

Si procede (accantonato per una più ordinata trattazione della materia l'esame degli articoli 1, 2, 3, 4 e 4-bis) alla discussione degli articoli aggiuntivi 4-ter, 4-quater, e 4-quinquies; tali articoli, proposti dal Ministero della sanità, riguardano i sanitari, i farmacisti e quanti abbiano esercitato arti sanitarie ausiliarie.

Si passa poi ad esaminare l'articolo 4.

Sulle norme in esso previste e sugli emendamenti aggiuntivi proposti dal Ministero dei lavori pubblici si apre un ampio dibattito: mentre il relatore, senatore Del Nero, e il sottosegretario Russo ribadiscono l'esigenza di intervenire con urgenza nel settore, per fronteggiare le necessità abitative dei profughi e dei rimpatriati, il presidente Tesauro e i senatori Fabiani, Murmura, De Leoni e Bisori esprimono perplessità sul disposto del primo, secondo e terzo comma aggiuntivi proposti dal Governo; a loro avviso, occorre fronteggiare con mezzi diversi da quelli previsti le suddette necessità, evitando di deludere le legittime aspettative dei lavoratori, soprattutto perchè, anche trascurando l'attesa degli aventi diritto, non affiora alcuna concreta possibilità di alleviare i disagi dei connazionali rimpatriati dalla Libia.

Il relatore ed il sottosegretario Russo, pur convenendo sulla fondatezza di talune perplessità manifestate, rilevano che la soluzione del particolare problema può trovarsi solo nell'ambito del piano organico per la casa attualmente allo studio del Governo.

Al termine del dibattito, la Commissione decide di sospendere la seduta per consentire al relatore di acquisire ulteriori elementi di giudizio sull'argomento.

(La seduta, sospesa alle ore 13,20, viene ripresa alle ore 17,30).

Si riprende l'esame dei singoli articoli del decreto-legge.

Dopo interventi del senatore Fabiani, del relatore Del Nero e del sottosegretario Nicolazzi, la Commissione accoglie l'articolo 1, modificandone i commi terzo e quarto nel senso di estendere i termini in essi previsti fino ad un massimo di 30 giorni, ed integrandolo con l'aggiunta di due commi: con il primo si istituisce l'assistenza sanitaria per i profughi ed i rimpatriati dalla Libia (per la durata di sei mesi dalla data del rimpatrio), a carico del Ministero dell'interno; con il secondo, si prevede che, in casi eccezionali, l'ospitalità gratuita prevista nei commi terzo e quarto possa essere prolungata di altri 15 giorni.

Parimenti è poi accolto l'articolo 2 che prevede, nel testo modificato secondo le proposte della Sottocommissione, la cessazione dei centri di raccolta entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione in titolo.

L'articolo 3 viene quindi accolto nel testo originario.

Si passa all'esame dell'articolo 4-bis, concernente provvidenze per i notai, previa decisione di discutere da ultimo l'articolo 4: l'articolo aggiuntivo viene accolto nel testo proposto dal Governo.

Analoghe provvidenze vengono poi stabilite a favore dei farmacisti con un altro articolo aggiuntivo 4-sexies.

La Commissione aderisce quindi alla proposta del relatore ed accoglie l'articolo 5 modificandone il secondo comma nel senso di prevedere che i minori profughi e rimpatriati possano essere temporaneamente

ricoverati in Istituti idonei, a cura e spese del Ministero dell'interno.

Successivamente, approvati gli articoli 6, 7, 8 e 9 nel testo originario, la Commissione accoglie un emendamento proposto dal Governo all'articolo 10, concernente gli insegnanti e i professori incaricati locali.

Parimenti accolto è l'articolo aggiuntivo 10-bis, proposto dal Governo, concernente il personale direttivo e docente di ruolo; in particolare, nel terzo comma di tale articolo si prevede che con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con quello della pubblica istruzione, da emanare entro il 1° novembre 1970, è determinata un'aliquota di posti all'estero riservati al personale in esame che nel termine del 15 novembre 1970 presenti domanda di riassegnazione all'estero. La Commissione accoglie poi gli articoli 11 e 12 nel testo originario, approvando quindi un articolo aggiuntivo 12-bis, proposto dal Governo, concernente gli alunni degli Istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica e gli studenti delle Università statali appartenenti alle famiglie dei connazionali rimpatriati dalla Libia.

Un altro articolo aggiuntivo, 12-ter, concernente le modalità di copertura della spesa per il personale docente e discente, viene accolto nel testo proposto dal Governo.

Successivamente gli articoli da 13 a 26 vengono accolti nel testo originario, con alcune modificazioni formali agli articoli 13 e 24.

Si inizia l'esame dell'articolo 27.

Aderendo alla proposta del relatore, si decide di accogliere l'articolo nella seguente formulazione, precisata dal presidente Tesauro: « Le norme del presente decreto, salvo quanto diversamente disposto da altri articoli del decreto stesso, si applicano non oltre il 31 dicembre 1972.

Entro tale data la materia sarà organicamente disciplinata con successivo provvedimento, nel quadro della normativa per la sistemazione generale dei profughi ».

Accolti, quindi, gli articoli 28 e 29, si riprende l'esame dell'articolo 4, in precedenza accantonato.

Il senatore Murmura propone due emendamenti aggiuntivi: il primo, al nono comma, è volto ad ottenere a favore dei connazionali rimpatriati dalla Libia (che siano lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1) il godimento, in condizioni di preferenza, del fondo di rotazione previsto dagli articoli 15 e 16 della legge 14 febbraio 1963, n. 60. Dopo interventi dei senatori Fabiani, Palumbo e del Presidente, il sottosegretario Russo replica precisando che il suddetto fondo di rotazione risulta esaurito: quando, con apposita norma di legge, si provvederà al nuovo finanziamento di tale fondo, sarà possibile destinare un'aliquota degli stanziamenti a favore dei profughi dalla Libia. Successivamente, posto in votazione, l'emendamento non è accolto.

È invece accolto, pur se in una formulazione diversa da quella proposta, il secondo emendamento presentato dal senatore Murmura al terz'ultimo comma, tendente ad esonerare dall'osservanza dall'obbligo delle assunzioni in soprannumero le amministrazioni comunali e provinciali e le aziende municipalizzate.

Un terzo emendamento, proposto dal senatore Fabiani (concernente la concessione ai rimpatriati, da parte dello Stato, di un contributo mensile pari al 50 per cento del canone di affitto per alloggi), dopo un'intervento del sottosegretario Russo, contrario in sede di conversione di un decreto-legge ad accogliere la proposta che postulerebbe un meccanismo di controllo costoso e complesso, viene respinto.

L'articolo 4 è quindi approvato, nel testo emendato secondo le proposte del Governo e con una ulteriore precisazione, concernente i requisiti previsti per concorrere all'assegnazione di alloggi.

Il relatore, senatore Del Nero, prospetta infine alla Commissione l'opportunità, sia in conseguenza dei suggerimenti formulati dalla Commissione di finanza nel suo parere, sia in considerazione degli emendamenti proposti dal Governo ed accolti dalla Commissione, di modificare gli articoli recanti le modalità di copertura della spesa.

La Commissione accoglie la proposta del relatore e lo autorizza a presentare all'As-

semblea la relazione favorevole all'approvazione del disegno di legge: a cura del relatore stesso, peraltro, la 5ª Commissione sarà tempestivamente informata delle modificazioni apportate al provvedimento.

La seduta termina alle ore 20,45.

FINANZE E TESORO (5ª)

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE 1970

Seduta antimeridiana

Presidenza del Presidente
MARTINELLI

Intervengono il Presidente del Consiglio dei ministri Colombo, il Ministro del tesoro Ferrari-Aggradi e i Sottosegretari di Stato per le finanze Macchiavelli, per il tesoro Schietroma e per l'industria, il commercio e l'artigianato Biagioni.

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

SUL PROCESSO VERBALE

Il presidente Martinelli dà lettura di una lettera con la quale il senatore Di Prisco precisa che, diversamente da quanto risulta dal resoconto sommario della seduta del 28 settembre, se l'emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 18 fosse stato posto ai voti, egli avrebbe votato contro la soppressione.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621, recante provvedimenti per il riequilibrio dell'attuale situazione congiunturale con particolare riguardo alla finanza pubblica ed alla produzione » (1325).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Prosegue l'esame degli articoli, sospeso nella seduta di ieri.

La Commissione accoglie senza modifiche l'articolo 27.

Viene quindi preso in esame l'articolo 28, il cui primo comma viene accolto senza modificazioni.

Il senatore Borsari illustra quindi un emendamento soppressivo del secondo comma (che fissa il principio che la pena pecuniaria per il mancato pagamento di tassa automobilistica non può essere in ogni caso inferiore a lire 10.000). La norma è tale, osserva l'oratore, da creare una situazione di sperequazione nei confronti dei proprietari di vetture di piccola cilindrata, soggette ad una tassa annuale inferiore al valore indicato quale pena pecuniaria minima per la evasione dal pagamento della tassa stessa.

Le considerazioni del senatore Borsari trovano concordi i senatori Li Vigni e Soliano; quest'ultimo sottolinea che la sperequazione indicata è ancora più grave ove si tenga conto della possibilità concessa di pagare la tassa annuale in quote rateali.

In senso contrario all'approvazione dell'emendamento soppressivo si pronunciano i senatori Segnana e Fada, i quali fanno presente che il valore indicato quale misura minima della pena pecuniaria si pone come necessario deterrente contro il fenomeno dell'evasione, diffuso in modo rilevante soprattutto tra i proprietari di vetture di piccola cilindrata.

Analoghe osservazioni vengono svolte dal sottosegretario Macchiavelli, il quale raccomanda l'approvazione del comma.

Respinto l'emendamento, la Commissione accoglie il secondo comma dell'articolo 28.

Viene quindi posto in discussione il terzo comma.

Il senatore Li Vigni rileva l'incongruità consistente nel fissare una pena pecuniaria, compresa tra un minimo ed un massimo, per una contravvenzione (la mancata apposizione del disco-contrassegno) la cui valutazione non consente un apprezzamento diversificato della condotta del contribuente. L'oratore annuncia pertanto, unitamente ai senatori Borsari ed Anderlini, un emendamento ai sensi del quale la pena pecuniaria viene stabilita nella misura fissa di lire 5.000.

Essendosi pronunciati in senso favorevole all'emendamento i relatori Fada e Formica ed il sottosegretario Biagioni, la Commissio-

ne accoglie il terzo comma dell'articolo 28 modificato in tal senso.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 29: il primo comma dispone che i concessionari di autostrade sono tenuti a corrispondere all'erario un diritto speciale pari al 10 per cento dell'ammontare lordo dei pedaggi riscossi.

Il relatore Formica illustra la disposizione esaminando, in particolare, gli emendamenti 29.2 e 29.1. Il primo, proposto dal Governo, prevede la facoltà di rivalsa sugli utenti, mentre nel secondo il diritto speciale è dovuto dai concessionari « senza diritto di rivalsa sugli utenti ». Il relatore Formica propone ai presentatori il ritiro di tali emendamenti e annuncia, insieme all'altro relatore, Fada, un emendamento in base al quale si concede facoltà di rivalsa sugli utenti, ad eccezione di quelli che conducono autoveicoli per il trasporto merci e delle macchine di piccola cilindrata.

Prende quindi la parola il senatore Andò, il quale ricorda che la materia delle concessioni autostradali è oggetto di revisione secondo le linee di un disegno di legge attualmente in esame di fronte all'altro ramo del Parlamento. Tenuto conto dei principi legislativi che regolano la materia e della circostanza che le autostrade vengono per la quasi totalità gestite da società a capitale pubblico, l'oratore afferma di ritenere necessaria la predisposizione della facoltà di rivalsa sugli utenti; i caso contrario — egli conclude — il prelievo previsto dalla disposizione in esame si rivelerebbe una mera finzione contabile.

Di concorde avviso si dichiara il senatore Athos Valsecchi, il quale inoltre, si dichiara contrario ad una diversità di trattamento tra le autovetture a seconda della cilindrata. In tal senso si pronuncia altresì il senatore Buzio.

Le argomentazioni svolte da tali oratori vengono riprese dal sottosegretario Macchiavelli, il quale raccomanda l'approvazione dell'emendamento presentato dal Governo che — sottolinea l'oratore — attribuisce ai concessionari la semplice facoltà di rivalsa.

In senso contrario all'emendamento del Governo, si pronunciano invece i senatori Anderlini, che prospetta il pericolo di una ri-

levante diminuzione di traffico, Li Vigni e Pirastu i quali si dichiarano favorevoli alla soppressione dell'intero primo comma e in linea subordinata, alla sua integrazione nel senso dell'emendamento proposto dai relatori.

Il senatore Segnana sottolinea l'opportunità della rivalsa, tenuto conto delle pesanti spese di gestione nelle quali incorrono le società di autostrade: egli cita in proposito l'autostrada del Brennero.

Il senatore Fortunati fa presente che il pedaggio autostradale è un prezzo fissato dal CIP: pertanto, stabilire con legge un diritto di rivalsa sugli utenti significa, in pratica, aumentare il prezzo del servizio senza ricorrere alla procedura abituale.

Prende quindi la parola il ministro Ferrari-Aggradi, il quale ricorda che una delle direttive di politica economica che hanno informato il decreto-legge è stata quella di frenare le eccessive spinte al consumo nel settore della motorizzazione privata: nell'ambito di questa linea si pone la previsione della facoltà di rivalsa sugli utenti. Tale misura — continua il Ministro del tesoro — si giustifica, inoltre, con la necessità di reperire i fondi necessari per l'attuazione dei programmi di sviluppo della rete autostradale già formulati. Il ministro Ferrari-Aggradi conclude raccomandando l'accoglimento dell'emendamento proposto dai relatori; in questa ipotesi peraltro, non appare a suo avviso giustificata la discriminazione a favore delle macchine di piccola cilindrata in esso contenuta.

I relatori Fada e Formica dichiarano quindi di modificare l'emendamento nel senso suggerito dal Ministro, cioè limitando l'esclusione della facoltà di rivalsa ai soli mezzi che trasportano merci.

Dopo un intervento del senatore Mammucari, il quale si dichiara contrario alla fissazione del diritto di rivalsa sugli utenti, il senatore Borsari annuncia di far proprio l'emendamento dei relatori Fada e Formica nella sua primitiva formulazione.

Viene quindi messo ai voti ed accolto dalla Commissione il primo comma; viene altresì accolto l'emendamento dei senatori Fada e Formica nella sua seconda formulazio-

ne. La Commissione respinge invece l'emendamento fatto proprio dal senatore Borsari.

Vengono infine messi ai voti ed accolti senza modificazioni i residui commi dell'articolo 29 e l'articolo 30.

Vengono poi presi in esame le voci 42 e 195, con le relative note, annesse all'articolo 30. La Commissione — approvata la voce 42 e le note ad essa afferenti — conviene di ritenere assorbiti dall'emendamento 30. 5, presentato dal senatore Borsari ed altri, gli emendamenti 30. 3 e 30. 4 le proposte rispettivamente dal senatore Zugno e dai senatori Buzio ed altri. Il senatore De Luca annuncia di ritirare il suo emendamento, volto a consentire l'annullamento delle marche presso le rivendite di valori bollati.

Il sottosegretario Macchiavelli dichiara di non essere contrario, in via di principio, all'emendamento del senatore Borsari; egli fa presente peraltro che la disposizione in esso contenuta (riscossione dalla tassa annuale per le patenti a mezzo di apposite marche recanti impresso l'anno di validità o annullabili dai contribuenti) non è praticamente attuabile, poichè il Poligrafico dello Stato non è al momento in grado di stampare le marche necessarie.

Il senatore Borsari, a seguito di tale osservazione, dichiara allora di modificare il proprio emendamento spostando la data decorrenza al 1972.

Viene altresì messa ai voti ed accolta la voce n. 195 ed i primi quattro commi della relativa nota.

La Commissione accoglie inoltre l'emendamento presentato dal senatore Borsari, con la modifica sopra indicata.

La Commissione accoglie infine l'emendamento 30. 6, presentato dal Governo, nonchè la restante parte delle note relative alla voce 195.

La Commissione passa, successivamente, all'esame dell'articolo 31, che stabilisce un diritto addizionale, a favore dello Stato, sulle scommesse effettuate in occasione di gare o di competizioni di vario genere.

Il presidente Martinelli dà lettura dell'emendamento sostitutivo dell'intero articolo, presentato dal Governo e inteso ad introdurre un diritto erariale del 10 per cento

sull'ammontare delle vincite nonchè di un emendamento — a firma dei senatori Formica, Buzio, Zugno e Cifarelli — che propone di ridurre al 7 per cento la misura del predetto diritto.

Dopo un intervento del senatore Fortunati, il sottosegretario Macchiavelli, precisati gli intendimenti che hanno mosso il Governo a presentare l'emendamento (in particolare, la notevole riduzione verificatasi nelle scommesse), dichiara di accettare la misura del diritto erariale proposta dall'emendamento dei senatori Formica ed altri e conclude chiarendo che, al primo comma dell'articolo, dove si parla di ammontare delle vincite, si deve intendere « vincite al lordo ».

Il relatore Fada esprime avviso favorevole all'emendamento predetto ed il sottosegretario Macchiavelli fornisce ulteriori chiarimenti a taluni quesiti posti dai senatori Fortunati ed Anderlini. La Commissione, infine, approva l'emendamento dei senatori Formica ed altri, sostitutivo dell'intero articolo 31 del decreto, con la precisazione del rappresentante del Governo.

Successivamente il senatore Bosso, dopo l'avviso contrario espresso dal relatore Fada e dal sottosegretario Macchiavelli (i quali ritengono che l'oggetto dell'emendamento non rientri nel contesto del decreto) dichiara di ritirare l'emendamento 31.0.1, a firma del senatore Veronesi (che precisa che gli utili di ciascuna lotteria sono interamente riservati all'erario), riservandosi di presentare in Assemblea un apposito ordine del giorno sull'argomento.

Senza discussione, la Commissione accoglie, quindi, l'articolo 32.

Il senatore Li Vigni illustra, poi, l'articolo aggiuntivo 32.0.2, del quale è primo firmatario (che eleva gli interessi dovuti per le partite sospese per contenzioso tributario), sostenendo che occorre scoraggiare i contribuenti dal protrarre, per scopi dilatori, le controversie fiscali. Il relatore Fada si esprime in senso favorevole all'emendamento, mentre il sottosegretario Macchiavelli dichiara di rimettersi alla Commissione; di avviso nettamente contrario è, invece, il senatore Bosso, che attribuisce all'inefficienza del sistema tributario il dilungarsi del contenzio-

so fiscale. L'emendamento suddetto è accolto, infine, dalla Commissione con l'astensione del senatore Bosso. Parimenti accolto è l'articolo aggiuntivo 32.0.3, a firma del senatore Veronesi (che delega il Governo ad emanare decreti per adeguare al mutato valore della moneta l'ammontare delle pene pecuniarie, amministrative e penali previste dalla legislazione vigente), dopo l'illustrazione fattane dal senatore Bosso e dopo che il sottosegretario Macchiavelli ha dichiarato di rimettersi alle decisioni della Commissione.

La Commissione riprende, successivamente, l'esame dell'articolo 18 che eleva l'imposta erariale di consumo sulle banane fresche, dettando, nel contempo, particolari disposizioni per le banane provenienti dalla Somalia.

Il relatore Fada dichiara di essere favorevole alla soppressione del secondo comma dell'articolo 18, a condizione che venga approvato contestualmente dalla Commissione un emendamento aggiuntivo all'articolo 33 del decreto nonchè un apposito ordine del giorno.

L'emendamento proposto stabilisce che le somme da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1967, n. 1376, sono aumentate, per ciascuno degli anni 1970 e 1971, di lire 1.500 milioni, per i fini di cui all'articolo 1, lettera *d*) della predetta legge. All'onere si provvede, negli anni 1970 e 1971, con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del titolo I del decreto-legge.

Il relatore designato precisa, al riguardo, che la soppressione del secondo comma dell'articolo 18 non vuol significare, nel suo pensiero, mancanza di doverosa sensibilità nei confronti degli affidamenti dati dal Ministro degli esteri al Governo somalo nè nei confronti dei problemi dei coltivatori italiani in Somalia e dei lavoratori somali del settore nè, infine, nei confronti delle esigenze e delle aspettative del Governo somalo. Conclude esprimendo l'opinione che il problema possa essere positivamente risolto, senza perpetuare un sistema che ha dato luogo a critiche e a ripetuti richiami della Comunità economica europea al rispetto dei trattati di Roma.

Il ministro Ferrari-Aggradi, ricordate le preoccupazioni già espresse in proposito dal Governo, si dichiara grato alla Commissione per avergli consentito di informare su tale argomento il Ministro degli affari esteri, nonché di aver reso possibili contatti con l'ambasciata di Somalia ed afferma che il Governo raccomanda in via principale l'accoglimento dell'emendamento 18. 1, sostitutivo del secondo comma, dal Governo stesso proposto, ma non si oppone comunque all'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore.

In merito al suddetto articolo ed agli emendamenti proposti prendono la parola il senatore Fortunati, il quale svolge numerose considerazioni sulla portata economica e finanziaria del problema, il senatore Li Vigni, che si dichiara in favore dell'emendamento proposto dal relatore, il senatore Bosso, che si dice favorevole alla soppressione del secondo comma e contrario all'emendamento governativo, mentre preannuncia l'astensione sull'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore, rispetto al quale esprime viva perplessità. Intervengono ulteriormente sull'argomento il senatore Soliano, il quale dichiara che il Gruppo comunista è favorevole alla nuova formulazione del secondo comma proposto dal Governo ed il senatore Anderlini, che svolge considerazioni di ordine finanziario e chiede taluni chiarimenti.

Il presidente Martinelli avverte che il senatore Athos Valsecchi propone, al primo comma dell'articolo 18, un emendamento inteso a sostituire le parole: « 120 lire per chilogrammo » con le altre: « 100 lire per chilogrammo » o, subordinatamente, « 105 lire per chilogrammo ». Dà, successivamente, lettura di un altro emendamento proposto dal senatore Anderlini, con il quale si introduce una modifica all'emendamento presentato dal relatore all'articolo 33.

Intervengono, quindi, ripetutamente, il senatore Athos Valsecchi, il relatore Fada, il sottosegretario Schietroma ed il presidente Martinelli sull'ordine di votazione degli emendamenti. Infine, dopo che il relatore Fada si è espresso in senso favorevole ed il ministro Ferrari-Aggradi ha dichiarato di rimettersi alla Commissione, è accolta la proposta di soppressione del secondo comma

dell'articolo 18, presentata dal senatore Athos Valsecchi, dal senatore Veronesi e dai senatori Buzio ed altri, restando, pertanto, precluso l'emendamento 18. 1, proposto dal Governo, sostitutivo del secondo comma dell'articolo 18.

Il senatore Anderlini ritira successivamente l'emendamento a sua firma, dopo un invito rivoltogli dal ministro Ferrari-Aggradi, che ne prospetta la possibilità di ripresentazione in Assemblea.

Il presidente Martinelli mette quindi ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore all'articolo 33 del decreto. Il senatore Fortunati dichiara che voterà a favore, intendendo che la somma di tre miliardi di lire ivi indicata rifletta la situazione del 1970 e che, per il 1971, il Governo debba provvedere con provvedimenti aggiuntivi. Il senatore Bosso preannuncia la sua astensione, mentre il senatore Pirastu manifesta perplessità per ragioni di opportunità politica internazionale. L'emendamento risulta, infine, approvato.

Il senatore Athos Valsecchi illustra, successivamente, l'emendamento sostitutivo da lui proposto al primo comma dell'articolo 18. Intervengono in merito il relatore Fada, che sarebbe dell'avviso di elevare a 115 lire la misura proposta dall'emendamento; il ministro Ferrari-Aggradi, che invita la Commissione ad accogliere il testo presentato dal Governo; il senatore Anderlini, che preannuncia la sua astensione; il senatore Zugno, che si dichiara favorevole all'emendamento; i senatori Cifarelli e Banfi, che si esprimono invece in senso contrario. Infine il senatore Athos Valsecchi, dopo un invito in tal senso rivoltogli dal relatore Fada, dichiara di ritirare l'emendamento stesso.

Il primo comma dell'articolo 18 è quindi accolto nel testo in esame.

La Commissione prende successivamente in esame l'articolo 33, che precisa che le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto sono riservate interamente all'erario.

Il senatore Li Vigni illustra l'emendamento 33. 1, in base al quale le entrate di cui sopra dovrebbero confluire in un apposito fondo per la promozione delle riforme e dello sviluppo.

Sulla portata, in generale, del suddetto articolo si soffermano il senatore Deriu, il quale richiama l'attenzione sulla ripercussione negativa che esso determinerebbe sull'economia della Regione sarda, sostenendo che non è possibile, con legge ordinaria, incidere sulle entrate regionali e il senatore Pirastu, il quale ribadisce il suddetto concetto, affermando che l'articolo 33 è — a suo avviso — di dubbia costituzionalità e lamenta che non sia stato sentito in proposito — come previsto dallo Statuto regionale sardo — il presidente di tale Regione. L'oratore conclude riservandosi di presentare in Assemblea emendamenti nel senso da lui indicato.

Intervengono ancora il senatore Zugno, che esprime avviso contrario all'emendamento del senatore Li Vigni, sottolineando l'esigenza dell'unità del bilancio, il senatore Segnana, il senatore Cifarelli (che si dichiara in favore della formulazione proposta dal Governo), il senatore Anderlini. A conclusione, dopo dichiarazione in senso contrario del relatore Fada (il quale si riserva, per le questioni di ordine giuridico-costituzionale sollevate, di approfondire l'argomento in Assemblea) e del sottosegretario Macchiavelli, l'emendamento 33. 1, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

Infine, dopo che il senatore Fortunati ha espresso talune perplessità in merito alla portata dell'articolo, l'articolo 33 è approvato.

La seduta termina alle ore 13,50.

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE 1970

Seduta pomeridiana

Presidenza del Presidente

MARTINELLI

Intervengono il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Donat-Cattin e i Sottosegretari di Stato per le finanze Macchiavelli, per il tesoro Schietroma, per l'industria, il commercio e l'artigianato Biagioni e per il lavoro e la previdenza sociale Toros.

La seduta ha inizio alle ore 17,20.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621, recante provvedimenti per il riequilibrio dell'attuale situazione congiunturale con particolare riguardo alla finanza pubblica ed alla produzione » (1325).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Prosegue l'esame degli articoli, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore Li Vigni illustra gli emendamenti da 33. 0. 1 a 33. 0. 4, tendenti ad aggiungere quattro articoli concernenti la spesa del Ministero della difesa: lo spirito delle disposizioni proposte — spiega l'oratore — è quello di ridurre spese che possono ritenersi superflue.

In un breve intervento, il senatore Fortunati dichiara di concordare con le considerazioni svolte dal senatore Li Vigni.

Dopo che il relatore Formica ha espresso parere contrario, gli emendamenti vengono posti ai voti e respinti.

Si passa quindi all'esame dell'articolo aggiuntivo 33. 0. 5, proposto dai senatori Li Vigni ed altri, che circoscrive le facilitazioni previste dall'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, alle piccole e medie aziende.

Il senatore Bosso, dichiarandosi contrario, osserva che il criterio adottato per individuare tali aziende non è da ritenersi adeguato; in senso contrario si pronuncia anche il relatore Formica, il quale precisa che l'articolo 18 citato concerne le aree del Mezzogiorno.

L'emendamento non viene quindi accolto dalla Commissione.

Il senatore Li Vigni illustra l'emendamento 33. 0. 6, concernente la revisione del sistema delle congrue, al fine di limitare i versamenti di congrua alle sole parrocchie realmente esistenti e funzionanti.

Dopo che il senatore Mammucari ha ricordato che la materia è attualmente oggetto di un progetto organico di riforma, il senatore Formica ed il sottosegretario Macchiavelli esprimono parere contrario all'accoglimento dell'emendamento; il senatore Li Vigni annuncia quindi di ritirarlo.

Si passa all'esame dell'emendamento 33.0.7, presentato dal senatore Anderlini, tendente a stabilire la proroga delle agevolazioni previste dall'articolo 17-bis della legge 25 ottobre 1968, n. 1089. Il senatore Mammucari illustra l'emendamento, sottolineando che con esso, oltre a prorogare la validità di una norma a carattere incentivante per le piccole aziende, si pone in risalto l'inadempienza degli organi responsabili di fronte alla soluzione dei due problemi della costituzione di un fondo di dotazione per l'ENEL e della revisione del sistema tariffario. Il senatore Anderlini, riprendendo tali argomentazioni, rileva che l'emendamento proposto è in piena armonia con le direttive di politica anti-congiunturale che sono a fondamento del decreto-legge.

Di contrario avviso si dichiara il senatore Trabucchi, il quale ribadisce il principio che non si possono adottare provvedimenti i quali incidano sulla gestione delle aziende pubbliche senza conoscere adeguatamente il loro conto patrimoniale.

Il relatore Formica e il sottosegretario Macchiavelli, pur dichiarando di apprezzare lo spirito dell'emendamento, si dichiarano contrari al suo accoglimento.

L'emendamento, messo ai voti, non viene accolto.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 34.

Dichiarato precluso l'emendamento 34.1, il presidente Martinelli dà la parola al senatore Cerri, il quale illustra ampiamente gli emendamenti 34.2 e 35.4, presentati dal Gruppo comunista.

Premesso che il prelievo fiscale predisposto dal convertendo decreto è in massima parte diretto a sanare i *deficit* di bilancio degli enti mutualistici, l'oratore afferma che le somme reperite non possono essere semplicemente devolute a tali enti, i quali già per il passato si sono rivelati incapaci di adempiere alle proprie funzioni istituzionali; la soluzione, ad avviso dell'oratore, è quella di troncane definitivamente con il sistema attuale dando avvio ad un fondo sanitario nazionale. A questa direttiva, conclude il senatore Cerri, si informano gli emendamenti proposti dal Gruppo comunista.

Le argomentazioni del senatore Cerri vengono riprese dal senatore Menchinelli, il quale rileva che non solo l'organizzazione sanitaria attualmente esistente in Italia è del tutto insufficiente ma nemmeno si è iniziato un serio tentativo di riforma nel settore. Un primo passo in tal senso — continua l'oratore — non può certamente essere considerato il decreto del quale si chiede la conversione, poichè con esso il Governo mira soltanto a sanare la situazione esistente. L'oratore ribadisce quindi l'impostazione data al problema del Gruppo del PSIUP, secondo cui il convertendo decreto deve costituire il primo provvedimento per la realizzazione della riforma sanitaria.

Il senatore Banfi ricorda in proposito che il Gruppo del PSI ha presentato un ordine del giorno che impegna il Governo a destinare le somme che affluiranno al conto speciale di cui all'articolo 34, alla realizzazione della riforma sanitaria, chiarendo che non rientrano in tale concetto eventuali ulteriori ripiani patrimoniali degli enti mutualistici.

Seguono brevi interventi. Il senatore Menchinelli sottolinea l'esigenza di approfondire i problemi della riforma sanitaria; il senatore Anderlini afferma che l'erogazione dei fondi attraverso le mutue, anzichè da parte del Ministero della sanità, significa in pratica affidare alle mutue stesse la riforma, in ordine alla quale manca evidentemente la volontà politica del Governo.

Il senatore Fortunati si diffonde criticamente sul meccanismo adottato, sottolineando l'esigenza di richiamare nella legge il concetto di unità sanitaria locale come obiettivo preciso da raggiungere, sia pure gradualmente, e conclude rilevando la sfasatura esistente — a suo avviso — tra l'intestazione e gli articoli del titolo II. Anche il senatore Orlandi critica il rafforzamento delle mutue che si viene a determinare, senza che il Governo abbia contemporaneamente chiarito come fronteggiare la restante parte del debito delle mutue stesse.

Il senatore Cifarelli rileva l'esigenza di una rispondenza tra l'intitolazione del capo II e gli obiettivi che si vogliono raggiungere e si dichiara favorevole all'estinzione in via diret-

ta da parte del Ministero della sanità delle passività delle gestioni ed all'emendamento 35.4, presentato dai senatori Borsari ed altri, fino a tutto il primo periodo del terzo comma.

Il ministro Ferrari-Aggradi dichiara di non ritenere fondata su basi reali la diffidenza mostrata da taluni oratori circa la volontà politica del Governo di attuare la riforma, il cui avvio è chiaramente confermato dalla destinazione specifica delle ingenti somme previste nel decreto. Egli aggiunge inoltre che il Governo si adopererà per colmare il rimanente passivo delle mutue, mentre sta compiendo studi approfonditi affinché la riforma auspicata non si risolva solo in una sostituzione di strutture, ma di contenuto.

Pertanto per far meglio corrispondere la dizione del titolo II all'integrale volontà politica del Governo, il Ministro del tesoro, accogliendo un suggerimento del senatore Fortunati, propone di modificare la dizione del primo comma relativa al conto speciale per la ristrutturazione dell'assistenza sanitaria con un'altra nella quale si parli di avvio della riforma sanitaria.

Successivamente la Commissione respinge l'emendamento presentato dai senatori Borsari ed altri, sostitutivo del primo comma, ed accoglie il primo comma dell'articolo 34 con la modifica suggerita dal Ministro; accoglie altresì, senza modifiche, gli altri commi dell'articolo nonché l'articolo stesso.

La Commissione respinge poi un emendamento sostitutivo dell'articolo 35, proposto dai senatori Li Vigni ed altri, nonché l'emendamento sostitutivo presentato dal Gruppo comunista. È accolto invece un emendamento proposto dal senatore De Luca, analogo ad altro emendamento presentato dal senatore Zugno, volto ad inserire taluni enti tra quelli previsti nel primo comma, che viene infine approvato.

Viene altresì accolto il comma successivo e l'articolo nel suo complesso.

La Commissione approva quindi — dopo che è stato dichiarato precluso l'emendamento soppressivo proposto dai senatori Li Vigni ed altri — un emendamento al primo comma, dell'articolo 36, presentato dai senatori Borsari ed altri (che sostituisce le pa-

role: « delle somme » alle altre: « del contributo ») e poi il primo comma. Successivamente — dopo che il senatore De Luca ha dichiarato di ritirare l'emendamento da lui presentato al secondo comma (al quale aveva aderito il senatore Trabucchi) per chiarire che le somme sono iscritte e non versate nello stato di previsione dell'entrata dello Stato, e dopo che è stato dichiarato precluso l'emendamento 36.3 dei senatori Borsari ed altri — la Commissione approva i tre commi dell'articolo e l'articolo nel suo complesso.

Quindi la Commissione accoglie la proposta del senatore Formica di discutere congiuntamente, per ragioni di connessione, gli articoli 37 e 42.

Il senatore Di Prisco illustra pertanto l'emendamento 42.1 (da lui sottoscritto con il senatore Li Vigni), diffondendosi sulle vicende legislative relative agli assegni familiari e all'istituto dei massimali di retribuzione, che a suo avviso dovrebbe essere abolito. L'emendamento — egli sottolinea — mentre viene incontro alla piccola e media industria, consente di affrontare un aggiustamento della gestione degli assegni familiari in correlazione con la più ampia riforma da attuarsi. A sua volta, il senatore Pirastu illustra gli emendamenti 37.3 e 42.2, presentati dal Gruppo comunista, osservando che il meccanismo dell'articolo 37 impone — in contrasto con gli scopi del decreto — un aggravio alle aziende piccole e medie alle quali fornisce, tra l'altro, un ulteriore motivo per irrigidirsi nelle trattative sindacali; tale articolo — egli aggiunge — è stato accettato dalla Confindustria in cambio dell'articolo 42 sulla proroga dei massimali di retribuzione, mentre la stessa maggioranza, resasi conto che si trattava di una posizione insostenibile, ha elaborato degli emendamenti con i quali ha aumentato a lire 2.400 i massimali per le aziende commerciali e artigiane ed a lire 3.000 quelli per le altre aziende, misura questa però del tutto insufficiente. Il senatore Pirastu conclude auspicando che il Governo e la maggioranza che lo sostiene possano modificare il proprio atteggiamento in Assemblea.

Il senatore Buzio illustra quindi l'emendamento 42.3 relativo ai massimali e l'emendamento 37.4, che riduce dall'1 per cento allo 0,30 per cento delle retribuzioni imponibili l'aumento delle misure dei contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie (entrambi gli emendamenti sono sottoscritti anche dai senatori Formica, Zugno e Cifarelli). Il senatore Fortunati critica la grave differenza esistente tra un fondo salari calcolato sulla retribuzione reale e quello calcolato su una retribuzione convenzionale.

Il ministro Ferrari-Aggradi, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore Anderlini, dichiara che il Governo con il decreto in esame ha inteso operare con i congegni esistenti, senza modificare la struttura degli istituti. Peraltro — egli aggiunge — tenendo conto delle posizioni emerse, si potrebbe prendere atto dell'emendamento illustrato dal senatore Buzio per farne oggetto di un esame più approfondito nelle more dell'approvazione del provvedimento in Assemblea.

Interviene quindi il Ministro del lavoro Donat Cattin: egli dichiara che l'orientamento del Ministero del lavoro sarebbe quello di eliminare i massimali per gli assegni familiari ma che, nell'impossibilità di ottenerlo, tanto vale rinviare di un anno l'esame del problema. Egli dichiara che il meccanismo attuale è assai imperfetto in quanto l'andamento dei contributi è regressivo e non progressivo e conclude rilevando che occorrerebbe quanto meno un aumento ben più significativo dei massimali, ed in questo senso l'emendamento potrebbe considerarsi solo come avvio ad un graduale abbattimento dei massimali. A questo punto il senatore Buzio dichiara che l'orientamento del Gruppo del PSU era contrario all'aumento dei massimali e che egli aveva aderito all'emendamento in quanto i Gruppi della maggioranza avevano raggiunto un accordo in tal senso. Dichiara pertanto di ritirare la propria firma all'emendamento, prendendo atto delle dichiarazioni del Governo.

Il senatore Banfi dichiara di comprendere le argomentazioni addotte dai due Ministri, ma ritiene che sia necessaria una presa di posizione sul punto, evitando ulteriori pro-

ghe pure e semplici dell'attuale sistema dei massimali.

Il senatore Cifarelli asserisce che l'emendamento costituisce un serio sforzo su un problema delicato; egli si dichiara peraltro propenso, ove non fosse possibile pervenire ad una univoca presa di posizione da parte del Governo, al ritiro dell'emendamento, per riesaminare la questione in Assemblea.

Il senatore Anderlini dichiara di concordare con le affermazioni del Ministro del lavoro chiedendosi, tra l'altro, quale sistema si debba applicare dopo il 1972, termine considerato nell'emendamento.

Il senatore Zugno afferma che in un primo momento l'orientamento era quello di non modificare la struttura degli istituti e che successivamente, in seguito alle pressioni sindacali per l'abolizione dei massimali, era stata elaborata una proposta intermedia, suscettibile comunque di essere approfondita.

Il relatore Formica, chiarito che di fronte alla modifica dei contributi, tenendo fermi i massimali, si era cercato di evitare la proroga pura e semplice di questi, dichiara che, ritirandosi l'emendamento concordato, occorrerà esaminare un più congruo adeguamento dei massimali ma non lasciare immutato il testo del Governo.

Al riguardo ha luogo un breve dibattito: vi partecipano i senatori Pirastu (sollecitando che nella relazione venga descritta fedelmente la reale situazione creatasi in Commissione), Anderlini (che chiede se il problema sarà risolto anche con il contributo dell'opposizione), Cifarelli (favorevole ad affrontare il problema, ormai postosi apertamente in seguito al dibattito), Bosso (d'accordo con il testo del Governo e contrario al meccanismo, a suo avviso macchinoso, previsto nel penultimo comma dell'emendamento), il presidente Martinelli (il quale sottolinea che in Assemblea vi sarà sempre possibilità di introdurre emendamenti, potendosi intanto presentare ordini del giorno) ed il ministro Ferrari-Aggradi (che propone di presentare in Assemblea il testo del Governo, salvo ad elaborare nuove soluzioni che tengano conto delle varie posizioni emerse e che potranno essere menzionate nella relazione).

Il senatore Banfi dichiara invece che il Gruppo socialista voterà contro il testo del Governo, restando tuttavia aperto a nuove possibilità di accordo in Assemblea.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 42.1, presentato dai senatori Li Vigni e Di Prisco e 42.2, proposto dal Gruppo comunista, accogliendo quindi l'articolo 42 senza modifiche. Vengono inoltre dichiarati preclusi l'emendamento soppressivo dell'articolo 37, presentato dai senatori Li Vigni ed altri e quello, identico, del Gruppo comunista, mentre è accolto un emendamento del Governo, sostitutivo dell'indicazione « tabelle D » con l'altra « tabelle B ». Sono poi approvati i vari commi dell'articolo 37 nonché l'articolo nel suo complesso. Vengono altresì accolti l'articolo 38 (l'emendamento soppressivo proposto dal Gruppo comunista è dichiarato precluso), l'articolo 39 (è dichiarato precluso l'emendamento soppressivo presentato dai senatori Li Vigni ed altri), dopo che il senatore Banfi si è riservato di presentare in Assemblea un emendamento.

Viene altresì accolto l'articolo 40 (l'emendamento soppressivo, presentato dai senatori Li Vigni ed altri, è dichiarato precluso) e, dopo analoga preclusione, l'articolo 41.

Dopo che il senatore De Luca si è riservato di presentare in Assemblea un articolo aggiuntivo 41-bis, il senatore Trabucchi chiede se non debbano prevedersi aumenti anche per i contributi degli enti previdenziali aggiunti dalla Commissione all'articolo 35. Il ministro Donat - Cattin precisa che tali contributi dovrebbero essere aumentati.

Il senatore Li Vigni dichiara infine di ritirare gli articoli aggiuntivi 42-bis e 42-ter.

(La seduta, sospesa alle ore 21,20, viene ripresa alle ore 22,30).

Prende la parola il senatore Menchinelli, il quale illustra l'emendamento 43.1 nonché gli emendamenti da 43.01 a 43.08 ad esso collegati, i quali (spiega l'oratore) mirano a riordinare in modo organico il settore della produzione farmaceutica. Ove si tenga conto infatti — sostiene il senatore Menchinelli — che la spesa per i prodotti farmaceutici rappresenta circa un terzo della spesa totale sostenuta dagli enti mutualisti-

ci, appare chiaro che la realizzazione di una riforma organica del sistema sanitario è legata ad una preventiva razionalizzazione del settore della produzione farmaceutica.

Interviene quindi il ministro Donat - Cattin, il quale contesta l'esattezza di alcuni dei dati citati dal precedente oratore ma riconosce l'esigenza di provvedere incisivamente in un settore che si presta attualmente a sprechi dannosi; egli ritiene tuttavia che la questione non possa essere affrontata nell'attuale sede ma debba essere esaminata unitamente alla riforma del sistema sanitario.

Il relatore Formica si pronuncia in senso concorde alle dichiarazioni del Ministro, dichiarandosi contrario all'accoglimento degli emendamenti in esame.

È quindi posto ai voti l'emendamento 43.1, che non viene accolto dalla Commissione; si considerano pertanto preclusi gli emendamenti da 43.01 a 43.08.

Si passa poi all'esame dell'emendamento 43.2, che viene brevemente illustrato dal senatore Fortunati.

Interviene successivamente il senatore Anderlini, il quale muove numerose critiche ai criteri con i quali il CIP fissa i prezzi delle specialità medicinali; a suo avviso, è indispensabile procedere ad una revisione generale dei prezzi di tali prodotti.

Il senatore Trabucchi, dopo aver dichiarato non tempestivo un intervento in tale settore, si richiama all'emendamento 43.3, presentato dai senatori Athos Valsecchi ed altri e volto a istituire un diritto speciale sui medicinali, sul quale manifesta perplessità.

Sull'argomento ha luogo un breve dibattito.

Il senatore Buzio chiede il ritiro dell'emendamento 43.3, mentre il ministro Donat Cattin, dopo aver fornito alcune precisazioni in materia, si dichiara contrario; nello stesso senso si pronuncia il relatore Formica. Accogliendo un invito del ministro Ferrari-Aggradi, il senatore Valsecchi dichiara di ritirare l'emendamento, nell'intesa che il problema da esso affrontato verrà considerato in Assemblea.

Viene quindi posto ai voti l'emendamento 43.2, d'iniziativa dei senatori Borsari e al-

tri; il Governo ed il relatore si dichiarano favorevoli e l'emendamento è accolto dalla Commissione.

Successivamente sono posti ai voti ed accolti l'articolo 43 e l'articolo aggiuntivo 43-*decies*, presentato dai senatori Zugno e De Vito.

Il senatore Anderlini si dichiara contrario all'emendamento 44.1 del Governo, tendente a sostituire al primo comma dell'articolo 44 le parole: « di ogni anno » con la parola: « 1971 »: a suo giudizio, infatti, è opportuno che l'indagine sul rapporto tra i costi di produzione ed i prezzi dei medicinali sia effettuata dal Comitato interministeriale dei prezzi non *una tantum* bensì ogni anno, sia pur a far data dal 31 ottobre 1971.

Il senatore Cifarelli, al quale si associano i senatori Banfi e Zugno nonché il relatore, senatore Formica, fa presente la pratica impossibilità di un'indagine annuale sui circa 17 mila prodotti dell'industria farmaceutica nazionale: suggerisce pertanto una soluzione intermedia, nel senso che l'indagine in questione venga effettuata triennialmente.

Successivamente il senatore Menchinelli propone un emendamento tendente a porre come base dell'indagine le risultanze dell'inchiesta della Commissione parlamentare sui limiti alla concorrenza, rendendosi all'uopo pubblici i relativi verbali.

Dopo un intervento del sottosegretario per l'industria Biagioni, il quale si rimette alla Commissione, è approvata la proposta del senatore Cifarelli, mentre il senatore Menchinelli dichiara di trasformare il proprio emendamento in ordine del giorno.

È approvato quindi l'articolo 44 nel testo emendato.

Il senatore Menchinelli svolge il proprio emendamento soppressivo dell'articolo 45, che, a suo avviso, mortifica le competenze degli enti regionali, ai quali spetta il compito di vigilanza sulle rette ospedaliere.

Il ministro Donat-Cattin, dopo aver illustrato i motivi per i quali non è praticamente operante l'attuale sistema di controllo sulle rette ospedaliere, fa presente che l'articolo in questione è stato determinato dall'esigenza prioritaria di contenere gli sprechi che og-

gi si verificano in questo settore; il Ministro del lavoro invita pertanto la Commissione ad accogliere l'articolo, dichiarandosi peraltro disposto a valutare l'opportunità di emendamenti tendenti a dare maggior peso al potere di intervento degli organi regionali e confermando che la norma in questione, dettata da ragioni di obiettiva urgenza, sarà comunque riconsiderata in sede di attuazione della riforma sanitaria.

Dopo interventi del senatore Orlandi — il quale fa presente che il comitato previsto dall'articolo 45 si sovrappone ad organi già esistenti, con ciò inevitabilmente determinando una deprecabile confusione di competenze — e del senatore Anderlini — a giudizio del quale l'articolo in questione suscita forti dubbi di costituzionalità, in quanto incide sulle competenze regionali in materia di assistenza ospedaliera — il senatore Cifarelli, nel dichiararsi favorevole all'articolo, propone di inserire nel comitato in esso previsto anche un medico designato dalle organizzazioni sindacali dei medici della regione.

Dopo brevi interventi dei senatori Segnana, Banfi, Formica e Trabucchi, il senatore Cifarelli aderisce all'invito del ministro Donat Cattin a ritirare l'emendamento. Sono respinti gli emendamenti soppressivi 45.1 e 45.3, dichiarato decaduto l'emendamento 45.2 e l'articolo 45 è quindi approvato.

Anche l'articolo 46 è accolto, dopo che il senatore Cifarelli ha dichiarato di ritirare il proprio emendamento, volto a sospendere i concorsi negli ospedali. La Commissione esamina quindi l'emendamento 47.3, presentato dai senatori Formica, Buzio, Zugno e Cifarelli e 47.1 del Gruppo comunista. Dopo brevi interventi dei senatori Anderlini, Formica e del ministro Ferrari-Aggradi, il primo emendamento è accolto ed il secondo è respinto dalla Commissione, che approva quindi gli altri commi e poi l'articolo nel suo complesso.

Dopo che il senatore Li Vigni ha dichiarato di ritirare gli emendamenti 48.1, 48.0.1 e 48-*ter*, il senatore Baldini ritira il proprio emendamento 48.0.3, a seguito di assicurazioni del ministro Ferrari-Aggradi circa l'accoglimento della richiesta di agevolazioni finanziarie per l'Ente nazionale di lavoro per

i ciechi, purchè venga presentata una apposita proposta di legge promettendo comunque un interessamento per eventuali erogazioni.

Viene quindi accolta la modifica all'intestazione del titolo II, proposta dal senatore Anderlini. Il titolo II pertanto risulta così modificato: « Disposizioni per il risanamento delle gestioni degli enti mutualistici e per l'avvio della riforma sanitaria ».

La Commissione respinge poi l'emendamento soppressivo 49.1, d'iniziativa dei senatori Li Vigni ed altri ed accoglie l'articolo 49, dopo interventi del senatore Anderlini e del ministro Ferrari-Aggradi.

Sono accolti l'articolo 50 (l'emendamento soppressivo 50.1 è dichiarato precluso) e 51 (è precluso altresì l'articolo 51.1).

Viene respinto l'emendamento sostitutivo 52.2 del Gruppo comunista (l'emendamento 52.1 del senatore Li Vigni ed altri è dichiarato precluso), mentre è approvato l'emendamento 52.4, proposto dai senatori Formica, Buzio, Zugno e Cifarelli e quindi l'intero articolo 52.

La Commissione respinge, successivamente, l'emendamento 53.2 del Gruppo comunista (l'emendamento 53.1, presentato dai senatori Li Vigni ed altri, è dichiarato precluso) ed accoglie l'articolo 53, con un emendamento proposto dal senatore Banfi; respinge l'emendamento 54.1, d'iniziativa dei senatori Li Vigni ed altri e 54.3, presentato dal senatore Borsari ed accoglie il primo comma con un emendamento (che porta l'aumento del Fondo per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro da 15 a 20 miliardi), proposto dai senatori Formica, Buzio, Zugno e Cifarelli.

La Commissione approva altresì l'emendamento 54.8, presentato dai senatori Formica ed altri (gli emendamenti 54.2 del senatore Li Vigni ed altri, 54.4 del Gruppo comunista sono preclusi) e quindi il secondo comma, dopo una richiesta di chiarimento del senatore Anderlini. Infine è accolto l'articolo 54.

La Commissione accoglie quindi i tre commi dell'articolo 55, mentre i senatori Li Vigni e Borsari dichiarano di ritirare i rispettivi emendamenti aggiuntivi 55.1 e 55.2; dopo di che l'articolo è accolto dalla Commissione.

Il primo comma dell'articolo 56 è accolto dopo alcuni chiarimenti del ministro Ferrari-Aggradi al senatore Mammuccari, con una modifica (di carattere formale) suggerita dal senatore Anderlini. Anche il secondo comma è approvato con una modifica analoga ed infine è accolto anche l'articolo 56 nel suo complesso.

La Commissione respinge inoltre due emendamenti al primo comma dell'articolo 57 (57.1 proposto dai senatori Li Vigni ed altri e 57.3, d'iniziativa del Gruppo comunista) mentre è dichiarato decaduto l'emendamento 57.2 per l'assenza del presentatore Veronesi. Accoglie invece l'emendamento 57.5 presentato dai senatori Formica, Buzio, Zugno e Cifarelli, ed il comma così modificato, dopo dichiarazioni dei senatori Anderlini, Fada, Fortunati, Banfi e del ministro Ferrari-Aggradi; accoglie altresì i commi successivi e quindi l'articolo 57 nel suo complesso.

Successivamente, dopo aver respinto lo emendamento 58.1, presentato dai senatori Li Vigni ed altri, la Commissione accoglie anche l'articolo 58.

La Commissione respinge poi gli emendamenti 59.1, proposto dai senatori Li Vigni ed altri (l'emendamento 59.2 del senatore Veronesi è dichiarato decaduto), 59.3 del Gruppo comunista e 59.0.5 del senatore Li Vigni, 59, mentre vengono dichiarati preclusi gli emendamenti 59-bis, 59-ter, 59-quater, 59-quinquies, proposti dai senatori Li Vigni ed altri.

Respinto l'emendamento 60.2 del Gruppo comunista, vengono accolti i cinque commi dell'articolo 60: al secondo comma è approvata una modifica, proposta dal senatore Li Vigni, che prevede il parere dei rappresentanti delle organizzazioni nazionali dei lavoratori e produttori agricoli e delle cooperative. Viene quindi accolto l'articolo 60 e respinto l'articolo aggiuntivo 60.0.1, d'iniziativa del senatore Li Vigni.

La Commissione esamina quindi e respinge l'articolo aggiuntivo 60-bis e gli emendamenti 60.0.3 e 60.0.4, proposti dal senatore Li Vigni ed altri. L'emendamento 60.0.5 del Gruppo comunista, illustrato dal senatore Pirastu, è ritirato dopo che il Ministro del tesoro ha dichiarato di accettare le richieste

per gli enti di sviluppo ed in favore della montagna, assicurando che rifletterà sul complesso delle proposte.

La Commissione esamina quindi gli emendamenti 60.0.6 del Gruppo comunista e 60.0.8, d'iniziativa dei senatori Formica, Buzio, Zugno e Cifarelli in favore degli enti di sviluppo e di irrigazione: gli emendamenti, che hanno contenuto analogo, sono approvati con la riserva di coordinarli in un unico testo.

Il senatore Scardaccione illustra quindi una serie di emendamenti contenenti provvidenze a favore dell'agricoltura. Il presidente Martinelli rileva che non è prevista per tali nuove spese una adeguata copertura ed il senatore Scardaccione dichiara di ritirare gli emendamenti.

Il senatore Andò chiede al Governo che le agevolazioni di cui all'articolo 53 della legge 22 ottobre 1966, n. 910, in favore del Mezzogiorno si applichino altresì agli aumenti di spesa previsti dagli articoli 59 e 60 del convertendo decreto. Il Ministro del tesoro si riserva di riferire sul punto nella discussione in Assemblea.

Vengono quindi presi in esame gli emendamenti 61.1, d'iniziativa dei senatori Li Vigni ed altri e 61.2, presentato dai senatori Borsari ed altri, soppressivi dell'articolo 61.

In senso favorevole a tale soppressione si dichiara il senatore Mammuccari, mentre il senatore Cifarelli avanza qualche riserva sul secondo comma dell'articolo 61.

Il senatore Trabucchi, premesso che la fissazione di tassi di interesse per il credito agevolato è sempre stata materia di competenza del Parlamento, propone di emendare il primo comma dell'articolo 61 nel senso di limitare i poteri del Governo in materia alla data del 31 dicembre 1971. Egli chiede altresì che le modifiche dei tassi di interesse non si applichino a coloro che hanno fatto affidamento sui tassi precedentemente fissati.

Il ministro Ferrari-Aggradi assicura che tale raccomandazione sarà oggetto di attenta considerazione e si pronuncia in senso favorevole all'emendamento.

Vengono quindi messi ai voti e respinti gli emendamenti 61.1 e 61.2.

È accolto l'articolo 61, modificato da un emendamento proposto dal senatore Formica.

Si passa poi all'esame dell'articolo 62. Il senatore Li Vigni dichiara di ritirare il proprio emendamento 62.1, riservandosi di presentarlo in Assemblea. Dichiarato decaduto l'emendamento 62.0.1, per l'assenza del proponente, senatore Veronesi, viene accolto l'articolo 62.

Essendo precluso l'emendamento 63.1, presentato dai senatori Li Vigni ed altri, viene approvato l'articolo 63, modificato da un emendamento proposto dai senatori Formica, Buzio, Zugno e Cifarelli.

Dopo che il senatore Li Vigni ha dichiarato di ritirare l'emendamento soppressivo dell'articolo 64 da lui presentato, la Commissione accoglie l'articolo emendato secondo modifiche proposte dai senatori Formica, Buzio, Zugno e Cifarelli.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 65. Viene dichiarato precluso l'emendamento 65.3, proposto dai senatori Borsari ed altri e decaduto l'emendamento 65.2 del senatore Veronesi.

La Commissione accoglie quindi l'articolo 65, modificato secondo l'emendamento presentato dai senatori Formica, Buzio, Zugno e Cifarelli.

Vengono infine accolti dalla Commissione gli emendamenti agli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di conversione, presentati dai senatori Formica, Buzio, Zugno e Cifarelli.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 3,20 del 30 settembre.

ISTRUZIONE (6^a)

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE 1970

*Presidenza del Presidente
RUSSO*

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Romita.

La seduta ha inizio alle ore 17.

IN SEDE REFERENTE

- « **Riforma dell'ordinamento universitario** » (612);
 « **Modifica dell'ordinamento universitario** » (30), di iniziativa dei senatori Nencioni ed altri;
 « **Nuovo ordinamento dell'Università** » (394), d'iniziativa dei senatori Germanò ed altri;
 « **Provvedimenti per l'Università** » (408), d'iniziativa dei senatori Gronchi ed altri;
 « **Riforma dell'Università** » (707), d'iniziativa dei senatori Sotgiu ed altri;
 « **Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti** » (229), d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan;
 « **Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università** » (236), d'iniziativa del senatore Formica;
 « **Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola** » (81), d'iniziativa dei senatori Romano ed altri.
 (Seguito dell'esame e rinvio).

Si riprende l'esame, sospeso il 3 luglio scorso.

Viene nuovamente affrontato il tema delle disposizioni transitorie sull'inquadramento dei docenti universitari non di ruolo. Il relatore Bertola confronta pregi e difetti di due possibili soluzioni: quella basata sul criterio della stabilizzazione immediata di alcune categorie e quella (ventilata in sede universitaria) dell'individuazione immediata di un determinato numero di aventi titolo alla predetta stabilizzazione, da immettere in ruolo in tempi successivi, sulla base di graduatorie apposite.

L'oratore si dichiara disponibile, senza pregiudiziali, sia per l'una sia per l'altra soluzione, facendo peraltro presente il pericolo che quest'ultima finisca col premiare soprattutto la mera anzianità di servizio e non anche la preparazione scientifica.

Segue un ampio dibattito: vi partecipano i senatori Romano, Maria Lisa Cinciari Rodano, Codignola, Piovano, Giardina, Spigaroli, Cassano e Dinaro.

Il senatore Romano puntualizza gli intendimenti di fondo dei senatori comunisti: essi sono fermamente contrari ad una sanatoria di tipo corporativo e ritengono che, per garantire i reali interessi della ricerca e dell'insegnamento, occorrono da una parte l'ampliamento degli organici secondo una prefis-

sata progressione poliennale e dall'altra, mediante concorsi aperti, un chiaro incoraggiamento a tutti i giovani studiosi.

Chiede pertanto al Governo, pregiudizialmente, che siano fatti conoscere il numero dei posti di ruolo che si intende rendere disponibile e l'ammontare degli stanziamenti che potranno essere erogati per l'università.

A giudizio della senatrice Maria Lisa Cinciari Rodano, le dimensioni numeriche dell'organico dei docenti universitari ed i criteri di immissione in ruolo, per quanto distinti nel merito, non sono che due aspetti di un medesimo problema, sostanzialmente finanziario, da chiarire in via preliminare.

Anche secondo il senatore Codignola le due predette questioni, sebbene possano essere tenute distinte sul piano tecnico, andrebbero peraltro esaminate congiuntamente sotto il profilo politico: l'ampliamento dei ruoli, egli osserva, rappresentando per i giovani studiosi un elemento di sicurezza, scoraggerà le manovre (altrimenti irresistibili) tendenti all'allargamento delle categorie da stabilizzare *ope legis*.

L'instaurazione di una nuova didattica nei nostri atenei, che il senatore Piovano dice strettamente unita alla modifica del rapporto numerico tra docenti e studenti e finalità essenziale della riforma, richiede (ad avviso dell'oratore) che l'insegnamento universitario non vada privato in nessun caso degli elementi migliori. Conseguentemente anche i criteri da adottare per le immissioni in ruolo secondo il senatore Piovano non potranno non essere tanto più selettivi quanto minori si riveleranno le possibilità finanziarie.

Anche il senatore Giardina ritiene che il tema delle dimensioni dell'organico sia da definire preliminarmente, mentre il senatore Spigaroli si pronuncia per un sistema graduale: individuare anzitutto chi, fra gli attuali docenti non di ruolo, abbia titolo per l'immissione; indi prevedere concorsi aperti, da bandire gradualmente, anche in connessione di provvedimenti tendenti all'ampliamento dei ruoli.

Il senatore Cassano si sofferma ad illustrare alcune difficoltà che, in via generale, a suo avviso, presentano le ventilate proposte di immissione in ruolo: queste, egli dice, con-

trastano da una parte con la autonomia universitaria, proclamata proprio dalla riforma in esame e dall'altra non tengono conto delle oggettive esigenze dell'insegnamento nei singoli settori di studio e di ricerca.

Il senatore Dinaro giudica essenziale che la Commissione venga a conoscenza di alcuni elementi precisi che riguardano sia il numero degli aventi titolo (secondo le diverse ipotesi) e all'immissione in ruolo *ope legis* e alla partecipazione ai concorsi riservati, sia la quantità dei posti che potranno essere messi a concorso.

Agli oratori intervenuti replica il sottosegretario Romita.

Il rappresentante del Governo rileva che la riforma, riguardando le strutture universitarie, si compone di norme destinate a durare nel tempo, mentre il problema del numero dei docenti (e quindi delle dimensioni degli organici) è legato a due elementi — le possibilità finanziarie, il numero degli studenti — in sé variabili, e come tali metodologicamente da valutare nel quadro dei piani poliennali per la scuola.

Tuttavia il sottosegretario Romita si dichiara non contrario, qualora dalla Commissione si preferisca adottare un tale criterio di lavoro, ad inserire nel provvedimento di riforma anche una previsione, necessariamente limitata nel tempo (ad esempio: al primo quinquennio di attuazione) che consideri anche il tema della dimensione degli organici e quello dei relativi impegni di spesa.

Segue una breve precisazione del senatore Codignola (egli fa presente che i criteri di determinazione degli organici sono stati già delineati, nel testo accolto dalla Commissione, dagli articoli 11-bis e 14, peraltro da completare); quindi il relatore Bertola ribadisce un'opinione precedentemente espressa: ritiene che il tema della stabilizzazione di docenti non di ruolo e quello dell'organico, sebbene reciprocamente connessi per materia, non si condizionino l'un l'altro, e si dichiara indifferente all'ordine con cui i due argomenti potranno venire in discussione.

Il relatore si rimette pertanto alle decisioni della Commissione. Dichiarò poi di accogliere un suggerimento del senatore Spigaroli e di riservarsi conseguentemente di redigere, sul problema dell'immissione in

ruolo, un testo ispirato al principio della graduatoria, poi, d'anziano accennato.

In un breve dibattito relativo ai titoli da prendere in considerazione il relatore rileva che, oltre all'anzianità di insegnamento, dovranno essere considerati anche altri titoli professionali, il senatore Cassano illustra brevemente la particolare situazione delle facoltà cliniche, mentre il senatore Giardina manifesta dei dubbi sulla opportunità di prevedere l'immissione anche di coloro che si sono allontanati dall'insegnamento universitario.

Dopo altri interventi dei senatori Castellaccio, Piovano e Codignola, su proposta di quest'ultimo si stabilisce, circa l'ulteriore corso dei lavori, di attendere dal Governo la comunicazione dei dati relativi al numero dei posti che potranno rendersi disponibili, nei prossimi anni, per i ruoli universitari prima di deliberare in ordine al tema della stabilizzazione dei docenti.

Il sottosegretario Romita si riserva di fornire le richieste comunicazioni entro breve termine e quindi il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In risposta al senatore Piovano, il presidente Russo avverte che il disegno di legge n. 873-bis-B concernente nuovi provvedimenti per l'Università — deferito soltanto in data di ieri, alla deliberazione della Commissione — sarà iscritto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

La seduta termina alle ore 19,35.

FINANZE E TESORO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE 1970

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Zugno, ha deliberato di esprimere:

a) *parere favorevole sui disegni di legge:*

« Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione

e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria » (227-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (*alla 2ª Commissione*);

« Modifiche ed integrazioni alla tabella dei diritti per la visita del bestiame, dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificata ed integrata con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, numero 1099, e con legge 23 gennaio 1968, numero 30 » (1260), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 11ª Commissione*);

b) *parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge:*

« Provvidenze per talune categorie di ex dipendenti del Ministero della difesa » (1248) (*alla 4ª Commissione*);

c) *parere contrario sul disegno di legge:*

« Norme contro l'inquinamento delle acque » (1285), d'iniziativa dei senatori Del Paice ed altri (*alla 7ª Commissione*).

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

2ª Commissione permanente

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

Mercoledì 30 settembre 1970, ore 10

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria (227-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede redigente

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Ordinamento penitenziario (285).
2. Riforma del Codice penale (351).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. TOMASSINI ed altri. — Abrogazione degli articoli 269, 270, 271, 272, 273, 274, 302, 303 e 356 del Codice penale (1052-Urgenza).

2. PARRI ed altri. — Abrogazione degli articoli 272 e 305 del Codice penale (1053).

3. MARIS ed altri. — Abrogazione degli articoli 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 278, 279, 290, 291, 292, 293, 297, 302, 303, 304, 305, 330, 331, 332, 333, 340, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 510, 511, 512, 635 secondo comma, 654, 655, 656 e 657 del Codice penale (8180).

4. PIERACCINI ed altri. — Abrogazione degli articoli 269, 270, 271, 272, 273, 274, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 510, 511, 635, secondo comma n. 2, 654, 656 e 657 del Codice penale; modifica degli articoli 327, 340, 415, 610, 614, 655 dello stesso codice; disposizioni aggiuntive agli articoli 330, 331, 332, 333, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344, 633, 634, 635 e 637 dello stesso codice (1135).

II. Esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

1. contro i signori BRACCINI Renato, CORSI Enzo, DAVOLI Giandomenico, ZULINI Viscardo, FAIETI Maurizio, BALLABENI Donatello e SPOTTI Bruno, per il reato di vilipendio delle Assemblee legislative (articolo 290 del Codice penale (*Doc. IV numero 18*)).

2. contro il senatore DI PRISCO Giuseppe, per concorso nei reati di radunata se-

diziosa (articoli 110, 112, n. 2, e 655 del Codice penale), blocco stradale (articoli 110, 112, nn. 1 e 2, del Codice penale e articolo 1, commi primo e terzo, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66) e per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale (articolo 341, commi primo e quarto, ipot. 1^a e 3^a, del Codice penale) (*Doc. IV n. 26*).

3^a Commissione permanente
(Affari esteri)

Mercoledì 30 settembre 1970, ore 9,30

In sede deliberante

I. Discussione del disegno di legge:

Aumento del contributo all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) (785-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionale da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani e loro familiari (1033).

2. Modifica dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, riguardante il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero (1071).

4^a Commissione permanente
(Difesa)

Mercoledì 30 settembre 1970, ore 10,30

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. Ammissione di militari stranieri alla frequenza di corsi presso istituti, scuole ed altri enti militari delle Forze armate

italiane (1220) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Provvidenze per talune categorie di ex dipendenti del Ministero della difesa (1248).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. CELIDONIO ed altri. — Revoca della limitazione del minimo di età per la celebrazione del matrimonio degli appartenenti alle Forze armate ed altri corpi assimilati (1183).

2. CELIDONIO ed altri. — Revoca dell'assenso presidenziale per il matrimonio degli ufficiali delle Forze armate (1230).

5^a Commissione permanente
(Finanze e tesoro)

Mercoledì 30 settembre 1970, ore 10

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621, recante provvedimenti per il riequilibrio dell'attuale situazione congiunturale con particolare riguardo alla finanza pubblica ed alla produzione (1325).

7^a Commissione permanente
(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

Mercoledì 30 settembre 1970, ore 10

In sede redigente

Discussione dei disegni di legge:

1. BERGAMASCO ed altri. — Provvedimenti contro l'inquinamento delle acque (493).

2. Norme per la tutela delle acque dagli inquinamenti (695).

3. DEL PACE ed altri. — Norme contro l'inquinamento delle acque (1285).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. ZANNIER ed altri. — Modificazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589, per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali (964).

2. Deputato MANCINI Giacomo. — Autorizzazione di spesa per il completamento del palazzo di giustizia di Cosenza (1236) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Norme integrative della legge 21 luglio 1965, n. 939, riguardante il trattamento tributario delle costruzioni modi-

ficazioni, trasformazioni e riparazioni navali (1239) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Costruzione di una nuova aerostazione nell'aeroporto « Leonardo da Vinci » di Roma Fiumicino (1112).

Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna

Mercoledì 30 settembre 1970, ore 17.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 4,45 del giorno 30 settembre 1970